

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI RELATIVO AL MMN.
9746 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DEL REGOLAMENTO SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE
DI LUGANO

Lugano, 21 settembre 2017

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

il messaggio in esame richiede l'approvazione del progetto di revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano.

La normativa in vigore risale al 2007 ed è stata adottata quando gli enti pubblici facevano le prime esperienze in materia di videosorveglianza. Ancor prima, nel 2005, il Consiglio di Stato aveva difatti *“constatato che il diritto ticinese non prevedeva ancora delle norme specifiche che disciplinassero la videosorveglianza dissuasiva da parte degli organi pubblici”*. A quel tempo numerosi Comuni, a differenza del Comune di Lugano, si erano unicamente dotati di un'Ordinanza municipale per disciplinare la materia, anziché di un Regolamento che a giusta ragione, per restrizioni più gravi dei dati personali, richiedeva invece una base legale in senso formale.

La revisione totale proposta dal Municipio andrebbe ad allinearsi ad un'importante modifica giurisprudenziale introducendo alcune novità e modifiche e disciplinerebbe con maggior precisione, anche dal profilo sistematico, numerose tematiche al momento piuttosto sommarie.

Motivi della revisione totale del Regolamento comunale sulla videosorveglianza

1. Necessità di adeguamento in ragione della possibilità di aumentare la durata di conservazione dei dati personali.
2. Necessità di introdurre la responsabilità diretta delle diverse Divisioni autorizzate dal Municipio che fanno uso della videosorveglianza (e non unicamente la Polizia). È quindi opportuno che “ogni organo comunale competente” divenga responsabile e risulti, innanzi alle autorità ed ai cittadini, quale referente e garante (per l'impiego, nonché per l'elaborazione dei dati personali, cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b).
3. Necessità di introdurre l'enunciazione di alcuni principi fondamentali non codificati nell'attuale Regolamento:
 - a. principio della liceità (i dati personali possono essere elaborati qualora l'elaborazione serva all'adempimento di un compito legale);

- b. principio d'esattezza e compattezza dei dati (i dati personali devono essere esatti e completi nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda);
- c. principio della trasparenza dell'attività amministrativa (gli organi comunali competenti garantiscono a chiunque l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali).

Tema dashcam e bodycam

Nonostante nel punto B venga specificato che *“il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico non può fungere da base legale”*, il Municipio ha disciplinato l'utilizzo di dispositivi mobili nel caso in cui *“la Polizia dovesse potersi dotare di sistemi di videosorveglianza mobili (ossia di bodycam e dashcam), non sarà necessario sottoporre il Regolamento ad una revisione parziale, essendo stata inclusa la dicitura fissi e mobili”*.

Ricordiamo che attualmente l'impiego di questi dispositivi mobili è riservato alla Polizia cantonale dalla Legge cantonale sulla polizia. Nell'art. 5 cpv. 1 il Regolamento prevede altresì che sia il Municipio a deciderne l'impiego.

Considerando quanto sopra esposto, invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler

risolvere:

1. Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza è sottoposto a revisione totale così come proposto nel Messaggio municipale. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli enti locali.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLE
PETIZIONI

Luisa Aliprandi, relatrice
Armando Boneff
Alain Bühler
Martina Caldelari
Luca Cattaneo
Raoul Ghisletta
Tobiolo Gianella
Nicholas Marioli
Marco Seitz
Omar Wicht